

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01889/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2018, proposto da

Salvatore Montagno Bozzone, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cittadino, Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan, 5;

contro

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;

nei confronti

Lo Smeraldo dell'Etna Sas, Società Agricola Semplice Valle del Lupo, Coltivazioni Solari S.r.l. Società Agricola, Azienda Agricola Raineri Società Semplice non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto n.1601 del 25/06/2018, pubblicato sul sito istituzionale in data 26 giugno 2018 concernente l'approvazione delle graduatorie regionali delle domande di sostegno, ammissibili e relativo punteggio (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) concernenti il bando pubblico, sottomisura 4.1. del PSR, Sicilia 2014/2020 approvato pubblicato in data 14/12/2016 ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1).
- del D.D.S. n. 1910 del 10/08/2018 pubblicato sul sito in pari data, con il quale, in autotutela, sono stati rettificate le graduatorie regionali definitive delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio di cui al bando (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) in precedenza approvate del decreto n1601 del 25/06/2018 ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1).
- Degli atti impugnati sub. 1 e 2 nella parte in cui, non confermano il punteggio per il sub criterio A6, pari a 14 p.t., previsto dal Bando pubblico per il completamento della filiera; riconosciuto in occasione dell'approvazione della graduatoria provvisoria, sulla scorta del verbale della commissione del 13 settembre 2017;
- dei verbali della commissione valutatrice della domanda del ricorrente del 4 maggio 2017;

- del bando, pubblicato in data 14/12/2016;
- ove occorra del D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali provvisorie e del D.D.S. n° 3911 del 05/12/2017 con il quale sono state apportare delle correzioni ed integrazioni agli elenchi regionali provvisori approvati con il D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 nonché i relativi allegati ed avvisi di pubblicazione;
- del D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” ed il particolare del punto 5 lettera c.; del punto 16.3.1; del punto 16.3.7 e di qualunque altra previsione ivi contenuta che sanziona con l'inammissibilità della domanda il mancato deposito della documentazione comprovante la cantierabilità del progetto anzicchè prevedere che tale condizione sia soddisfatta con la presentazione delle richieste alle amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie ad ottenere la cantierabilità medesima;
- del D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” ed il particolare del punto 5 lettera c.; del punto 16.3.1; del punto 16.3.7 e di qualunque altra previsione ivi contenuta nella parte in cui prevedono che entro il termine di 90 giorni il concorrente debba presentare la documentazione comprovante la cantierabilità del progetto anzicchè prevedere che tale condizione debba essere soddisfatta entro un termine decorrente dall'approvazione della graduatoria definitiva e comunque primadella concessione del sostegno.
- del D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1.”sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” ed il particolare del punto 5 lettera c.; del punto 16.3.1; del punto 16.3.7 e di qualunque altra previsione ivi contenuta nella parte in cui prevedono la sanzione dell'inammissibilità ove non dimostrata, entro il

termine di 90 giorni decorrente dalla data di approvazione della graduatoria, la cantierabilità del progetto, anzicchè prevedere che la cantierabilità come condizione per l'erogazione del contributo

- del D.D.G. n.2163 del 30/03/2016, con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative e procedurali parte generale per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali per il PSR 2014/2020 e ss.mm.ii
- del PSR 2014/2020 ed in particolare della scheda della misura;
- e di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento dell'Agricoltura;

Vista l'istanza cautelare;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto l'elenco definitivo delle domande di sostegno cantierabili ammissibili e inammissibili a valere sulla sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR 2014-2020, nella parte in cui: ha collocato quella della ricorrente tra le seconde facendo riferimento alla mancanza di cantierabilità entro il termine di 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria; non ha assegnato i 14 punti previsti dal bando relativamente all'ipotesi di completamento della filiera, malgrado il loro riconoscimento nella graduatoria provvisoria;

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da

adeguato fumus boni juris relativamente:

- al profilo della carenza di motivazione della mancata attribuzione dei punti in questione, in quanto giustificata con riferimento alla circostanza che *“le modalità di commercializzazione dei prodotti agrumari descritte avvengono attraverso la GDO e le OP e non attraverso la vendita diretta”*, pur trattandosi di azienda zootecnica;
- all’assenza del requisito della cantierabilità, in quanto sembrerebbe che l’autorizzazione del genio civile, pur essendo stata rilasciata entro il termine previsto del bando, non è stata comunicata al ricorrente il quale, pertanto, non ha potuto depositarla;

Ritenuto di prescindere, allo stato, dalle censure relative all’illegittimità della clausola del bando che fa decorrere il termine di 90 giorni per la dimostrazione della cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui al decreto n. 3911 del 5 dicembre 2017 e non di quella definitiva di cui al decreto n. 1910 del 10 agosto 2018, che sono, comunque, assistite da adeguato fumus boni juris sotto i profili della violazione dei canoni di logicità e proporzionalità;

Rilevato che sussiste il periculum in quanto nelle more del giudizio potrebbe aversi l’esaurimento dei fondi;

Ritenuto di accogliere l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva del progetto della ricorrente fra quelli ammissibili e finanziabili;

Ritenuto di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psr Sicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di compensare le spese avuto riguardo alla complessità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva nella graduatoria definitiva tra le istanze ammissibili e finanziabili.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 maggio 2019, ore di rito.

Autorizza la notifica del ricorso per pubblici proclami secondo quanto indicato in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE
Aurora Lento

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO